

## PROPOSTA MODIFICHE STATUTO AIR

*Gentili Associati,*

*siete stati convocati in Assemblea Straordinaria al fine di approvare alcune modifiche dell'attuale testo dello Statuto dell'Associazione. Di seguito a ogni proposta troverete una spiegazione di dettaglio, in questa breve introduzione vorremmo anticipare cosa abbia spinto il Consiglio Direttivo a intraprendere l'attività di revisione dello Statuto e successivamente a proporre alcuni suoi affinamenti.*

*Gli ultimi anni dell'AIR sono stati caratterizzati da un costante aumento degli Associati e da un conseguente rafforzamento patrimoniale, indice di come il lavoro svolto per migliorare ulteriormente la qualità degli eventi sia stato apprezzato. Non tutto quanto inizialmente auspicato è stato però realizzato e questo sia per una struttura di governance e organizzativa dell'Associazione ancora relativamente semplice sia per il fatto che quasi tutte le persone che supportano l'AIR lo fanno svolgendo contestualmente la propria attività professionale: questo perché credono nell'importanza di promuovere le attività di Investor Relations e la figura di chi svolge questa attività nelle Società Quotate e Non. Da una parte ciò garantisce grande entusiasmo ma dall'altra implica come momenti di intensa attività lavorativa da parte di chi sia coinvolto nell'AIR rallentino l'attività dell'Associazione.*

*Per capire come superare questi limiti, nella seconda parte dell'esercizio precedente il Consiglio Direttivo ha avviato diverse analisi e riflessioni che hanno portato alla convinzione di come sia necessario prima di tutto migliorare la struttura organizzativa dell'Associazione: solo ampliando il numero delle persone direttamente coinvolte nelle attività e rafforzando la struttura di supporto sarà possibile gestire al meglio la crescente e variegata mole di lavoro connessa alle attività sia già attuate sia che si auspica di attuare. Proposte come l'allargamento del Consiglio Direttivo, l'eliminazione di vincoli temporali alla sua partecipazione, la creazione di figure come quella del Presidente Onorario e del Vicepresidente e di un organo come il Comitato Scientifico riflettono il desiderio di coinvolgere un maggior numero di professionisti nell'Associazione per migliorare le attività svolte.*

*Sono stati identificati e discussi altri passi che potrebbero essere effettuati per migliorare l'attività della nostra Associazione, siamo però convinti di come un affinamento dello Statuto rappresenti il punto di partenza indispensabile.*

*Per il Consiglio Direttivo  
Il Presidente  
E. Cugnasca*

### Modifiche articolo 1

Testo attuale	Testo proposto
E' costituita l'Associazione Italiana Investor Relations – "AIR"	E' costituita <b>l'associazione denominata</b> "Associazione Italiana Investor Relations" <b>ovvero in forma abbreviata</b> "AIR"

La modifica proposta rappresenta un semplice affinamento linguistico.

### Modifiche articolo 3

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 3 - SCOPO</p> <p>L'Associazione è senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale.</p> <p>Obiettivo dell'Associazione è quello di promuovere la figura professionale dell'Investor Relation Officer (di seguito "IRO") e la qualità della comunicazione finanziaria tra le società e la comunità finanziaria, secondo le seguenti linee guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• migliorare le competenze tecniche dei professionisti che svolgono attività di Investor Relations, promuovendo lo scambio di opinioni e di esperienze;</li> <li>• incoraggiare comportamenti etici e professionali degli IRO, tenendo conto delle best practice e degli standard internazionali, nonché dei codici etici e di corporate governance approvati dalle Autorità preposte al mercato (CONSOB, Borsa) nonché dalle Società Emittenti;</li> <li>• migliorare e diffondere la cultura della comunicazione finanziaria all'interno delle organizzazioni aziendali;</li> <li>• promuovere il ruolo degli IRO nel mercato finanziario;</li> <li>• rappresentare gli IRO presso gli organismi regolamentari del mercato e presso le</li> </ul>	<p>ART. 3 - SCOPO, <b>ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE</b></p> <p>L'Associazione è senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale.</p> <p>Obiettivo dell'Associazione è quello di promuovere la figura professionale dell'Investor Relation Officer (di seguito "IRO") e la qualità della comunicazione finanziaria tra le società e la comunità finanziaria, secondo le seguenti linee guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> migliorare le competenze tecniche dei professionisti che svolgono attività di Investor Relations, promuovendo lo scambio di opinioni e di esperienze;</li> <li><b>b)</b> incoraggiare comportamenti etici e professionali degli IRO, tenendo conto delle best practice e degli standard internazionali, nonché dei codici etici e di corporate governance approvati dalle Autorità preposte al mercato (<b>a titolo esemplificativo</b> CONSOB, Borsa) nonché dalle Società Emittenti;</li> <li><b>c)</b> migliorare e diffondere la cultura della comunicazione finanziaria all'interno delle organizzazioni aziendali;</li> <li><b>d)</b> promuovere il ruolo degli IRO nel mercato finanziario;</li> <li><b>e)</b> rappresentare gli IRO presso gli organismi regolamentari del mercato e presso le associazioni rappresentative degli operatori sui</li> </ul>

associazioni rappresentative degli operatori sui mercati finanziari;

- incoraggiare le attività di ricerca e divulgazione sul tema della comunicazione finanziaria e dei rapporti con gli stakeholders;
- promuovere la formazione attraverso corsi sia propri, sia di terzi;
- promuovere ed estendere i rapporti con associazioni estere aventi medesimo scopo;
- promuovere l'adozione di un Codice di Comportamento che disciplini lo svolgimento dell'attività professionale.

mercati finanziari;

- f) incoraggiare le attività di ricerca e divulgazione sul tema della comunicazione finanziaria e dei rapporti con gli stakeholders;
- g) promuovere la formazione attraverso corsi sia propri, sia di terzi;
- h) promuovere ed estendere i rapporti con associazioni estere aventi medesimo scopo;
- i) promuovere l'adozione di un Codice di Comportamento che disciplini lo svolgimento dell'attività professionale.

#### **Nuovo testo aggiunto**

**L'Associazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguono finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.**

**Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:**

- a) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe ovvero complementari a quelle dell'Associazione;
- b) organizzare corsi di formazione, stage anche internazionali, scambi culturali e attività di ricerca svolte sia attraverso appositi gruppi di lavoro sia esternamente;
- c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- d) organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi statutari;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli

	<p><b>scopi dell'Associazione;</b></p> <p><b>g) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.</b></p>
--	---

La prima modifica vuole armonizzare i formati utilizzati nell'intero documento, il nuovo testo aggiunto vuole precisare ed esemplificare le attività attraverso le quali realizzare gli obiettivi di fondo dell'Associazione – la promozione della figura professionale dell'IRO e della qualità della comunicazione finanziaria tra le società e la comunità finanziaria – e le relative linee guida.

#### Modifiche articolo 4

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 4 – DURATA</p> <p>L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto. Per la sua liquidazione e la destinazione delle attività residue, si seguono le norme di legge in materia per quanto non espressamente previsto dall'art. 20 del presente Statuto.</p>	<p>ART. 4 – DURATA</p> <p>L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta secondo le modalità di cui all'art. <b>12</b> del presente Statuto. Per la sua liquidazione e la destinazione delle attività residue, si seguono le norme di legge in materia per quanto non espressamente previsto dall'art. <b>22</b> del presente Statuto.</p>

Le modifiche recepiscono la nuova numerazione degli articoli dello Statuto a valle del successivo inserimento di nuovi articoli

#### Modifiche articolo 5

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART.5 – SOCI</p> <p>Il numero degli associati è illimitato</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>ART.5 – <b>ASSOCIATI</b> e SOCI</p> <p>Il numero degli <b>Associati (di seguito, "Soci")</b> è illimitato.</p> <p><i>Omissis (invariato)</i></p>

	<p><b><i>Nuovo testo inserito</i></b>  <b>Ai soci potrà essere riservata – su decisione del Consiglio Direttivo – la documentazione e i servizi inerenti a tutte le attività organizzate dall’Associazione, a fronte della corresponsione della quota annua di contributo omnicomprensiva.</b></p>
--	--

La prima modifica rappresenta un mero affinamento linguistico mentre il nuovo testo inserito vuole esplicitare una condizione che permetta in futuro al Consiglio Direttivo di definire in modo più preciso i vantaggi della condizione di Associato.

#### Introduzione nuovo articolo 6

Articolo non presente	Proposta nuovo articolo 6
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO</b></p> <p><b><i>Nuovo testo inserito</i></b>  <b>La qualità di Socio si perde:</b>  <b>a) per morosità;</b>  <b>b) per esclusione;</b>  <b>c) per recesso.</b></p> <p><b>Perde la qualità di Socio per morosità il Socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l’ha versata. Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. A tal riguardo il Consiglio Direttivo ha il compito di rilevare e verificare la violazione e successivamente convocare l’Assemblea Soci che delibererà sull’esclusione del Socio che sarà privo del diritto di voto in questa occasione. Il Socio sottoposto a tale provvedimento deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo e invitato ad esporre le proprie ragioni difensive prima al Consiglio Direttivo stesso ed eventualmente alla successiva Assemblea Soci. Perde la qualità di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è</b></p>

	<p><b>comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.</b></p> <p><b>I provvedimenti di cui alla lettera b) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.</b></p>
--	--

Si propone l'introduzione di questo articolo per tutelare l'Associazione da eventuali comportamenti non corretti da parte degli Associati.

#### Modifiche articolo 7 (precedentemente articolo 6)

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 6 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>ART. 7 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO</p> <p><i>Omissis (invariato)</i></p> <p><b><i>Nuovo testo inserito</i></b></p> <p><b>Il versamento del contributo associativo dà diritto ad accedere ai servizi dell'associazione, come deliberato dal Consiglio Direttivo.</b></p>

La prima modifica vuole riflettere l'inserimento del nuovo art. 6, il nuovo testo inserito aspira a formalizzare le modalità operative dell'Associazione per evitare incomprensioni che possano involontariamente originare comportamenti non corretti rispetto all'Associazione stessa.

#### Modifiche articolo 8 (precedentemente articolo 7)

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>Gli organi dell'Associazione sono:</p>	<p>ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>Gli organi dell'Associazione sono:</p>

<p>a) l'Assemblea dei Soci;                  b) il Consiglio Direttivo;                  c) il Collegio dei Revisori;</p>	<p>a) l'Assemblea dei Soci;                  b) il Consiglio Direttivo;                  c) <b>il Revisore Legale dei Conti</b></p>
---	---

La prima modifica riflette l’inserimento del nuovo art. 6, la previsione di un “Revisore Legale dei Conti” al posto del “Collegio dei Revisori” vuole allineare la struttura dell’associazione alla sua realtà effettiva: difatti la semplicità delle attività che svolge e il costante supporto rappresentato dalla figura del Tesoriere possono permettere di passare da un Collegio dei Revisori a un unico Revisore Legale semplificando i processi relativi all’approvazione del bilancio.

### Modifiche articolo 9 (precedentemente articolo 8)

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI</p>	<p>ART. <b>9</b> – L’ASSEMBLEA DEI SOCI</p>
<p>L’assemblea dei Soci, in sede Ordinaria e Straordinaria, è costituita dai soci in regola con i contributi associativi, come previsto dall’art. 5.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Ogni Socio esprime un voto e può rappresentare per delega scritta non più di altri 5 (cinque) Soci.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Per le limitazioni all’espressione del voto individuale si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5</p> <p>L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal Socio scelto a maggioranza dagli intervenuti.</p>	<p>L’assemblea dei Soci, in sede Ordinaria e Straordinaria, è costituita dai soci <b>aventi diritto a partecipare all’Assemblea stessa e</b> in regola con i contributi associativi, come previsto <b>dagli art. 5 e 7.</b></p> <p><i>Omissis (invariato)</i></p> <p>Ogni Socio <b>cui spetta il diritto di voto</b> esprime un voto e può rappresentare per delega scritta non più di altri 5 (cinque) Soci.</p> <p><i>Omissis (invariato)</i></p> <p>Per le limitazioni all’espressione del voto individuale si fa riferimento a quanto stabilito dagli art. 5 e <b>6.</b></p> <p>L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza <b>o impedimento</b>, da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal Socio scelto a maggioranza dagli intervenuti.</p>

La prima modifica riflette l’inserimento del nuovo art. 6, le successive due rappresentano precisazioni introdotte per meglio rappresentare la diversa situazione che caratterizza i soci

effettivi e aggregati da una parte e i sostenitori dall'altra in relazione alla partecipazione e al voto durante le assemblee dell'Associazione. Infine, l'ultimo affinamento aspira a prevedere le diverse fattispecie che potrebbero richiedere che l'Assemblea venga presieduta da un soggetto diverso dal Presidente.

### Modifiche articolo 10 (precedentemente articolo 9)

Testo attuale	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>ART. 9 - CONVOCAZIONE</b></p> <p>L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il giorno, all'ora e nel luogo indicati nella lettera di convocazione (che può avvenire anche a mezzo e-mail, fax o telegramma), che andrà spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà recare l'ordine del giorno e le relazioni del Consiglio Direttivo sui singoli punti.</p> <p>Ogni altra Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questo ne ravvisi la necessità e comunque su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto, o del Collegio dei Revisori.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 10 - CONVOCAZIONE</b></p> <p>L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, <b>entro il 30 aprile di ogni anno</b>, il giorno, all'ora e nel luogo indicati nella lettera di convocazione (che può avvenire anche a mezzo e-mail, <b>telefax</b> o telegramma), che andrà spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà recare l'ordine del giorno e le relazioni del Consiglio Direttivo sui singoli punti.</p> <p>Ogni altra Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questo ne ravvisi la necessità e comunque su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto, o <b>del Revisore Legale dei Conti</b>.</p> <p><b>Nuovo testo inserito</b></p> <p><b>L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</b></p> <p><b>In particolare, è necessario che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</b></li> <li><b>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</b></li> <li><b>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare</b></li> </ul>

	<p>alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi;</p> <p>e) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.</p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare da altri soggetti con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.</p>
--	--

La prima modifica vuole riflettere l'inserimento del nuovo art. 6 mentre il posticipo della data di approvazione del bilancio da fine marzo a fine aprile aspira ad adeguare la vita dell'Associazione alla vita dell'IRM. Marzo rappresenta infatti il mese più intenso dell'anno da un punto di vista delle attività di *Investor Relations* per la pubblicazione dei risultati dell'esercizio precedente e le conseguenti attività di *marketing*: spostando il termine di approvazione del bilancio alla fine del mese di aprile si vorrebbe facilitare la partecipazione degli Associati a uno dei momenti più importanti della vita dell'Associazione. La successiva modifica vuole riflettere il passaggio dal "Collegio dei Revisori" al "Revisore Legale dei Conti" e infine il nuovo testo incorpora le evoluzioni delle normative riguardanti le assemblee soci a causa della situazione pandemica.

### Modifiche articolo 11 (precedentemente articolo 10)

Testo attuale	Testo proposto
ART. 10 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA	ART. 11 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA
<p>L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in prima convocazione qualora sia presente, anche per delega o in conference call, almeno la maggioranza assoluta dei soci;</li> <li>- in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.</li> </ul>	<p>L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in prima convocazione qualora sia presente, <del>anche per delega o in conference call</del>, almeno la maggioranza assoluta dei soci;</li> <li>b) in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti</li> </ul>

<p>L'Assemblea ordinaria è inoltre validamente costituita, anche in mancanza delle modalità di convocazione di cui all'art.9, quando sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto, anche per delega o in conference call.</p> <p>Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. Le votazioni assembleari sono effettuate a voto palese, ove non previsto diversamente. L'Assemblea Ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;</li> <li>- elegge, tra i suoi Soci Effettivi, il Consiglio Direttivo (art 12);</li> <li>- elegge il Presidente del Consiglio Direttivo (art. 14);</li> <li>- elegge il Collegio dei Revisori;</li> <li>- approva il Codice di Comportamento per lo svolgimento dell'attività professionale, su proposta del Consiglio Direttivo;</li> <li>- stabilisce la misura della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;</li> <li>- decide su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o dal Collegio dei Revisori.</li> </ul>	<p>L'Assemblea ordinaria è inoltre validamente costituita, anche in mancanza delle modalità di convocazione di cui all'art. <b>10</b>, quando sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto. <b>anche per delega o in conference call.</b></p> <p>Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. Le votazioni assembleari sono effettuate a voto palese, ove non previsto diversamente. L'Assemblea Ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a)</b> approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;</li> <li><b>b)</b> elegge, tra i suoi Soci Effettivi, il Consiglio Direttivo (art <b>13</b>);</li> <li><b>c)</b> elegge il Presidente del Consiglio Direttivo <b>ed eventualmente il Vice Presidente</b> (art. <b>15</b>);</li> <li><b>d)</b> <b>elegge il Presidente Onorario</b> (art. <b>16</b>);</li> <li><b>e)</b> <b>elegge il Revisore Legale dei Conti (art. 18)</b>;</li> <li><b>f)</b> approva il Codice di Comportamento per lo svolgimento dell'attività professionale, su proposta del Consiglio Direttivo;</li> <li><b>g)</b> stabilisce la misura della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;</li> <li><b>h)</b> decide su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o dal <b>Revisore Legale dei Conti</b></li> </ul>
--	--

La prima modifica recepisce il cambio di numerazione per l'inserimento del nuovo art. 6, le due successive riflettono il fatto che l'inserimento del nuovo testo dell'art. 10 renda le precisazioni sulle modalità di partecipazione non più necessarie. Si propone poi una modifica per armonizzare i formati utilizzati nell'intero documento e soprattutto l'introduzione di nuove figure come il Presidente Onorario e il Vicepresidente che supportino il Presidente dedicandosi soprattutto alle attività di marketing e di rappresentanza dell'Associazione. Come già anticipato nella premessa, questo per fare in modo che l'Associazione continui nel percorso di sviluppo e crescita rafforzandosi e coinvolgendo più soggetti.

### Modifiche articolo 12 (precedentemente articolo 11)

Testo attuale	Testo proposto
ART. 11 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	ART. <b>12</b> – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

<p>L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in prima convocazione: con la presenza, anche per delega o in conference call, della maggioranza assoluta dei soci;</li> <li>- in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, con la presenza, anche per delega o in conference call, di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto.</li> </ul> <p>L'Assemblea Straordinaria delibera sempre con la maggioranza dei presenti.</p> <p>Essa, in particolare, delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulle eventuali modifiche dello Statuto;</li> <li>- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal successivo art. 20.</li> </ul>	<p>L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:</p> <p>a) in prima convocazione: con la presenza, <b>anche per delega o in conference call</b>, della maggioranza assoluta dei soci;</p> <p>b) in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, <b>con la presenza, anche per delega o in conference call, di almeno un quarto (1/4) dei soci</b></p> <p>L'Assemblea Straordinaria delibera sempre con la maggioranza dei presenti.</p> <p>Essa, in particolare, delibera:</p> <p>a) sulle eventuali modifiche dello Statuto;</p> <p>b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal successivo art. <b>22</b>.</p>
---	--

La prima e l'ultima modifica recepiscono il cambio di numerazione per l'inserimento del nuovo art. 6, le due successive riflettono il fatto che l'inserimento del nuovo testo dell'art. 10 renda le precisazioni sulle modalità di partecipazione non più necessarie.

### Modifiche articolo 13 (precedentemente articolo 12)

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Soci, incluso il Presidente, previa determinazione del numero dei componenti da parte dell'Assemblea che lo elegge.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.</p>	<p>ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di <b>11 (undici) consiglieri, da scegliersi fra i</b> Soci, incluso il Presidente <b>ed eventualmente Vice Presidente</b>, previa determinazione del numero dei componenti da parte dell'Assemblea che lo elegge.</p> <p><i>Omissis (invariato)</i></p> <p>I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti <b>senza limiti di mandato</b>.</p>

*Omissis*

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare non più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, i membri mancanti potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo stesso.

Ove venga meno più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà considerarsi anticipatamente scaduto e occorrerà convocare senza indugio l'Assemblea per i conseguenti adempimenti.

*Omissis*

Pertanto, spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;
- nominare eventuali Commissioni, presiedute da un membro all'uopo designato, per attivare determinate iniziative;
- predisporre il progetto del bilancio consuntivo e quello preventivo;
- proporre all'Assemblea Ordinaria l'ammontare annuo delle quote associative, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, nonché gli eventuali compensi e rimborsi spese;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, il Codice di Comportamento per lo svolgimento dell'attività professionale;

I membri assenti per 3 (tre) riunioni annue senza giustificato motivo decadono a tutti gli effetti dalla carica e il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva alla decadenza, dovrà procedere alla loro sostituzione nel rispetto della limitazione di cui al quarto comma del presente articolo.

*Omissis (invariati)*

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare non più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, i membri mancanti potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo stesso. **I membri cooptati dovranno essere confermati dalla prima Assemblea successiva alla nomina e rimarranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo.**

Ove venga meno più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà considerarsi anticipatamente **dimissionario** e occorrerà convocare senza indugio l'Assemblea per i conseguenti adempimenti.

*Omissis (invariati)*

Pertanto, spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- a) elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;
- b) nominare eventuali Commissioni, **composte da Soci e non Soci**, presiedute da un membro a tale scopo designato, per attivare determinate iniziative;
- c) predisporre il progetto del bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d) proporre all'Assemblea Ordinaria l'ammontare annuo delle quote associative, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, nonché gli eventuali compensi e rimborsi spese;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno;
- f) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- g) predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, il Codice di Comportamento per lo svolgimento dell'attività professionale;
- h) **nominare un Comitato Scientifico, composto da Soci e non Soci, qualora sia ritenuto funzionale rispetto alle finalità dell'Associazione.**

I membri assenti per 3 (tre) riunioni annue senza giustificato motivo decadono a tutti gli effetti dalla carica e il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva alla decadenza, dovrà procedere alla loro sostituzione ~~nel rispetto della limitazione di cui al quarto comma del~~

	<p><del>presente articolo.</del></p> <p><b>Nuovo testo inserito</b></p> <p><b>La carica di Consigliere Direttivo è gratuita: sono comunque rimborsate le spese sostenute e documentate per lo svolgimento del proprio incarico. L'Assemblea può prevedere che ai Consiglieri, o anche solo ad alcuni di essi, venga corrisposto un compenso, entro i limiti di legge, il cui emolumento è legato all'effettivo espletamento di determinate funzioni esecutive.</b></p>
--	--

La prima modifica recepisce il cambio di numerazione per l'inserimento del nuovo art. 6, le successive riflettono il desiderio di rafforzare la struttura dell'Associazione. Tale processo passa prima di tutto attraverso l'allargamento del Consiglio Direttivo in modo che le molteplici aree di interesse dell'Associazione possano essere opportunamente presidiate e che l'eventuale temporanea impossibilità di alcuni membri del Consiglio di svolgere le proprie funzioni possa essere coperta da altri membri. Inoltre, visto l'importanza dell'esperienza maturata nelle attività di *Investor Relations* e come il miglioramento delle competenze dei propri membri sia uno degli obiettivi fondamentali dell'Associazione, si ritiene utile eliminare il vincolo dei 3 mandati consecutivi alla partecipazione al Consiglio Direttivo in modo che membri "anziani" che siano disponibile a supportare l'Associazione attraverso il loro contributo in termini di tempo ed esperienza possano continuare a farlo. Infine, considerando quanto alcune attività di promozione dell'Associazione possano essere *time consuming*, si ritiene opportuno prevedere per chi le svolga in modo costante e continuativo anche un eventuale emolumento: questa previsione è riflessa nel nuovo testo introdotto.

### Modifiche articolo 14 (precedentemente articolo 13)

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 13 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, o di almeno un terzo dei membri o su richiesta del Collegio dei Revisori, ma comunque almeno una volta ogni sei mesi.</p>	<p>ART. 14 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, o di almeno un terzo dei membri o su richiesta <b>dal Revisore Legale di Conti</b>, ma comunque almeno una volta ogni sei mesi.</p>

<p><i>Omissis (invariato)</i></p> <p>Esso è convocato con avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, anche a mezzo fax, e-mail o telegramma.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle modalità di convocazione precedentemente menzionate, quando sono presenti tutti i suoi membri di persona, per delega o in conference call.</p>	<p><i>Omissis (invariato)</i></p> <p>Esso è convocato con avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, anche a mezzo <b>telefax</b>, e-mail o telegramma.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle modalità di convocazione precedentemente menzionate, quando sono presenti tutti i suoi membri di persona, <b>per delega o in conference call.</b></p>
--	--

Le modifiche di questo articolo recepiscono i cambiamenti proposti agli articoli precedenti.

### Modifiche articolo 15 (precedentemente articolo 14)

Testo attuale	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>ART. 14 – IL PRESIDENTE</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è eletto dall'Assemblea;</li> <li>- resta in carica un triennio e può essere rieletto per non più di 3 (tre) mandati consecutivi;</li> <li>- ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;</li> <li>- è portavoce dell'Associazione, competendo ad esso promuovere l'attività dell'Associazione e dirigere i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando che sia data esecuzione alle relative delibere;</li> <li>- è legittimato, altresì, ad adottare i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;</li> <li>- in caso di assenza o di indisponibilità, è sostituito nell'esercizio delle proprie attribuzioni dal Consigliere più anziano in carica.</li> </ul> <p>Al Presidente non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle sue funzioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 15 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio Direttivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) è eletto dall'Assemblea;</li> <li>b) resta in carica un triennio e può essere rieletto <b>senza limiti di mandato</b>;</li> <li>c) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;</li> <li>d) è portavoce dell'Associazione, competendo ad esso promuovere l'attività dell'Associazione e dirigere i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando che sia data esecuzione alle relative delibere;</li> <li>e) è legittimato, altresì, ad adottare i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;</li> <li>f) in caso di assenza o di indisponibilità, è sostituito nell'esercizio delle proprie attribuzioni dal Consigliere più anziano in carica.</li> </ol> <p>Al Presidente non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle sue funzioni e <b>quanto previsto dal precedente art. 13</b></p>

	<p><b>Nuovo testo inserito</b></p> <p>In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito – ove presente - dal Vicepresidente, a sua volta nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e funzionante ai sensi dei commi precedenti. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.</p>
--	---

Le modifiche di questo articolo recepiscono i cambiamenti proposti agli articoli precedenti.

### Introduzione nuovo articolo 16

Articolo non presente	Testo proposto
	<p><b>ART. 16 – IL PRESIDENTE ONORARIO</b></p> <p><b>Il Presidente Onorario del Consiglio Direttivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è eletto dall'Assemblea;</li> <li>b) tra i soggetti che sono attualmente Soci o che lo sono stati in passato;</li> <li>c) resta in carica un triennio e può essere rieletto, senza limiti di mandato;</li> </ul> <p>Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.</p> <p>Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto, propone iniziative inerenti la vita associativa.</p> <p>Il Presidente Onorario è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione limitatamente alla gestione delle relazioni pubbliche dell'Associazione, in concerto e collaborazione con il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, non rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e non può in alcun modo impegnare l'Associazione.</p>

Come già anticipato, l'introduzione della figura del Presidente Onorario riflette il desiderio di

rafforzare la struttura organizzativa dell'Associazione da un punto di vista di rappresentatività in modo da supportare il Presidente qualora fosse necessario.

### Modifiche articolo 17 (precedentemente articolo 15)

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 15 – IL SEGRETARIO</p> <p>Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario. Al Segretario sono demandati il coordinamento e lo sviluppo dell'attività ordinaria dell'Associazione. Al Segretario non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico. Esso resta in carica un triennio e può essere rieletto per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.</p>	<p>ART. 17 – IL SEGRETARIO</p> <p>Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario. Al Segretario sono demandati il coordinamento e lo sviluppo dell'attività ordinaria dell'Associazione. Al Segretario non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico <b>e quanto stabilito dal precedente art. 13</b>. Esso resta in carica un triennio e può essere rieletto <b>senza limiti di mandato</b></p>

Questi affinamenti riflettono le modifiche precedentemente introdotte.

### Modifiche articolo 18 (precedentemente articolo 16)

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI</p> <p>Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Tutti i membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente, nell'ambito dei membri effettivi. Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità amministrativa della gestione e presenta la sua relazione all'Assemblea annuale. Ai Revisori spettano unicamente i rimborsi delle spese.</p>	<p>ART. 18 – <b>IL REVISORE LEGALE DEI CONTI</b></p> <p><b>L'Assemblea, qualora ricorrano i presupposti di legge, nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Revisore Legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.</b></p> <p><b>Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore Legale dei conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività del Revisore Legale dei conti</b></p>

	<p><b>deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.</b></p> <p><b>Al Revisore Legale dei Conti spetta un compenso definito dall'Assemblea Soci e i rimborsi delle spese.</b></p>
--	---

Come anticipato, la semplicità delle attività che l'Associazione svolge e il costante supporto rappresentato dalla figura del Tesoriere permettono di passare da un Collegio dei Revisori a un unico revisore legale semplificando i processi relativi all'approvazione del bilancio. In relazione all'introduzione di un compenso, in passato sia le ridotte dimensioni dell'AIR sia i buoni rapporti intercorrenti fra i diversi Presidenti dell'Associazione che si sono susseguiti e la sensibilità e la vicinanza alle tematiche dell'Associazione di alcuni dottori commercialisti e avvocati, hanno permesso di trovare professionisti che svolgessero l'attività di revisione per l'associazione a titolo gratuito come richiesto dal precedente Statuto. La graduale crescita dell'AIR in termini di Associati e soprattutto il desiderio di adeguare la sua governance alle *best practices* in essere da questo punto di vista - *best practices* che dalle Società di Capitale si stanno velocemente diffondendo anche ad altre realtà di natura e finalità diverse – ha suggerito di prevedere un compenso per il professionista che volesse svolgere tale attività.

### Introduzione nuovo articolo 19

Articolo non presente	Testo proposto
	<p><b>ART. 19 – IL COMITATO SCIENTIFICO</b></p> <p><b>Il Comitato Scientifico, qualora venga istituito dall'Assemblea, è organismo di consulenza e ricerca, opera in completa autonomia, ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo. E' composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 21 (ventuno) membri.</b></p> <p><b>E' nominato dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei Soci, fra gli esperti nelle varie discipline che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.</b></p> <p><b>Il Consiglio Direttivo elegge la Presidenza e nomina i singoli componenti del Comitato che rimangono in carica 3 (tre) anni e possono essere nominati nuovamente senza limiti di mandato.</b></p> <p><b>Le attività sono individuate e disciplinate da</b></p>

	<p><b>apposito regolamento, così come le modalità organizzative.</b></p> <p><b>Esso riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale.</b></p>
--	--

Anche la previsione di un Comitato Scientifico riflette il desiderio di rafforzare la struttura organizzativa dell'Associazione in modo che si possano meglio implementare le linee guida dell'attività dell'A.I.R. quali, p.e., il miglioramento delle competenze tecniche, l'incoraggiamento delle attività di ricerca e la divulgazione sul tema della comunicazione finanziaria.

### Modifiche articolo 20 (precedentemente articolo 17)

Testo attuale	Testo proposto
<p>ART. 17 – IL BILANCIO</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio consuntivo deve essere presentato al Consiglio Direttivo entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere presentato al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.</p> <p>Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce; entro lo stesso termine va presentato, altresì, il bilancio preventivo.</p>	<p>ART. <b>20</b> – IL BILANCIO</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio consuntivo deve essere <b>predisposto dal</b> Consiglio Direttivo entro la fine del mese di <b>marzo</b> dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere <b>predisposto dal</b> Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.</p> <p><b>Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; entro lo stesso termine va approvato, altresì, il bilancio preventivo.</b></p> <p><b><i>Nuovo testo inserito</i></b></p> <p><b>In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno; entro lo stesso termine va approvato, altresì, il bilancio preventivo.</b></p>

I primi affinamenti riflettono le modifiche precedentemente introdotte, il nuovo testo inserito aspira a introdurre nello Statuto la possibilità di posticipare l'approvazione del bilancio in caso di seria necessità.

### Modifiche articolo 21 (precedentemente articolo 18)

Testo attuale	Testo proposto
ART. 18 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE  <i>Omissis</i>	ART. <b>21</b> – IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE  <i>Omissis (invariato)</i>

La modifica proposta riflette l'inserimento nello Statuto di nuovi articoli.

### Modifiche articolo 22 (precedentemente articolo 19)

Testo attuale	Testo proposto
ART. 19 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE  <i>Omissis</i>	ART. <b>22</b> – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE  <i>Omissis (invariato)</i>

La modifica proposta riflette l'inserimento nello Statuto di nuovi articoli.

### Modifiche articolo 23 (precedentemente articolo 20)

Testo attuale	Testo proposto
ART. 20 – NORME DI RIINVIO  <i>Omissis</i>	ART. <b>23</b> – NORME DI RIINVIO  <i>Omissis (invariato)</i>

La modifica proposta riflette l'inserimento nello Statuto di nuovi articoli.